



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA N. 149 del 12-06-2024

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE E DALLA ZANZARA COMUNE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024

IL SINDACO

PREMESSO che negli ultimi anni i fattori correlati ai cambiamenti climatici hanno ampliato l'area di distribuzione di alcune specie di artropodi indigeni, la presenza di West Nile virus è diventata endemica e la globalizzazione ha causato l'importazione e la riproduzione nel nostro territorio di nuove specie di vettori provenienti da altri paesi;

CONSIDERATO che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

DATO atto che:

- con Deliberazione di Giunta n. 207 del 18/02/2020, la Regione Veneto ha recepito l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni n. 1/CSR del 15/01/2020, recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", che individua i principali interventi di prevenzione da attuare, suddividendoli in comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazione e raccomandazioni organizzative, e aggiorna le indicazioni fornite dalle Circolari ministeriali relativamente ai virus West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue e Zika, al virus dell'encefalite da zecche e al virus Toscana, nonché ad altri arbovirus non sottoposti a specifici interventi di sorveglianza e risposta;
- con Deliberazione di Giunta n. 346 del 04/04/2024 la Regione Veneto ha approvato i documenti:
 - "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto - Anno 2024";
 - "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella regione del Veneto (PRZV) anno 2024";
 - "Piano regionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2024"
- secondo quanto risulta dai documenti sopra citati sussiste la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

DATO atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

EVIDENZIATO inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile e va quindi gestita in modo oculato, mirato ed efficace;

DATO ATTO CHE con nota Prot. n.26791 del 06.06.2024 il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS3 Regione Veneto ha segnalato il primo caso umano di infezione da virus West Nile, invitando le amministrazioni comunali a mettere in atto le misure previste dalla citata DGR 346/2024;

VISTI:

- il R.D. 1265/1934;
- la L. 833/1978;
- il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020- 2025 (PNA 2020-2025);
- la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022 e la DGR 346/2024;
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS3 n. 556 del 04 aprile 2024 di approvazione del "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori - anno 2024";

ORDINA

A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque detengono l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, per la parte di propria competenza:

- 1) il divieto di abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa depositarsi acqua piovana, nonché il divieto a qualsiasi forma di raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2) di provvedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, per i contenitori inamovibili, provvedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- 3) di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (scantinati, parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- 4) di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 5) lo sfalcio regolare e continuativo dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree incolte ad essi confinanti;
- 6) di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- 7) di evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- 8) di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- 9) all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 10) ai conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, l'attuazione di una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;
- 11) di rimuovere le foglie e liberare le grondaie intasate degli edifici e svuotare regolarmente le vaschette di condensa degli impianti di condizionamento.

ORDINA ALTRESI'

1. che i trattamenti adalticidi siano eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel presente Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire ottemperino ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
3. al proprietario, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adalticidi e prodotti insetto-repellenti), di informare il Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adalticida con impianti automatici in area privata (Allegato A alla presente ordinanza);
4. l'utilizzo di prodotti esclusivamente biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adalticidi e/o insettopellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
5. che l'impiego dei sistemi di cui al punto precedente sia subordinato al rispetto degli obblighi e delle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adalticidi, in particolare:
 - a) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari — notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
 - b) evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - c) accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - d) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - e) in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - f) coprire o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - g) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - h) apporre avviso di trattamento nell'area interessata di propria pertinenza in modo visibile (Allegato B alla presente ordinanza) almeno 48 ore prima.

AVVERTE

- CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

DISPONE

- CHE il presente provvedimento rimane in vigore fino al 31 ottobre del corrente anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;
- CHE la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e ai soggetti interessati con la pubblicazione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;
- CHE all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda ULSS n. 3, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- CHE contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla stessa data.

Il SINDACO
F.to Dori Marco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa